

CITTÀ DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE ASSETTO E GOVERNO DEL TERRITORIO

DISCIPLINARE

Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 4 distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata

C.I.G. 64373984E1 – C.U.P. G37B13000400003 - CPV 42968000-9 apparecchi distributori

Articolo 1 — Oggetto dell'appalto

Il Comune di Ercolano, al fine di valorizzare ulteriormente l'acqua potabile in arrivo dall'acquedotto pubblico e in un'ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti dai cittadini per l'acquisto di acqua, intende promuovere l'installazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall'acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gasata.

Il soggetto aggiudicatario deve pertanto provvedere all'esecuzione dei lavori di realizzazione di più punti per la distribuzione pubblica di acqua proveniente dall'acquedotto.

L'ammontare dell'appalto è pari a **€ 91.405,00** così distinto:

a)	Importo Lavori (importo soggetto a ribasso) n° 4 distributori (compreso opere edili)	Euro 71.831,61
b)	Manodopera non soggetta a ribasso	euro 18.212,19
c)	Oneri Sicurezza (importo non soggetto a ribasso)	euro 1. 361,20
d)	Totale lavori a base d'appalto	€ 91. 405,00

Criterio di aggiudicazione: contratto da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett.b). Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute (ai sensi dell'art.82 comma 3 bis Dlgs n. 163/06).

In caso di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria, ovvero d'incompatibilità dei tempi di esecuzione dei lavori con le scadenze temporali imposte dalla citata fonte di finanziamento, non si procederà all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e i partecipanti non avranno diritto

a compensi e/o a pretese risarcitorie. I concorrenti, pertanto, partecipano alla gara accettando le condizioni di affidamento sopra descritte, rinunciando a qualsiasi pretesa risarcitoria.

Articolo 2 — Localizzazione delle strutture

Le aree identificate per installare gli impianti, sono le seguenti, su ciascuna delle quali può essere realizzata una sola casa dell'acqua:

1)	Piazzale Stazione
2)	Piazza Pugliano
3)	Via Doglie
4)	Via San Vito

Per le localizzazioni puntuali si veda la **planimetria allegata (allegato PE – EG – IU) al presente capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare**. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell'offerta, presso gli Uffici del Responsabile del Procedimento siti presso al Casa Comunale al Corso Resina n.39 - 80056 Ercolano, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Art. 3 - Esecuzione dei lavori e tempistiche di realizzazione

L'installazione degli impianti e il loro avviamento dovrà essere garantito nel rispetto della tempistica stabilita dagli allegati progettuali, salvo diverse indicazioni che dovessero emergere dalla stazione appaltante. E comunque non oltre 90 giorni dalla data di consegna. Una volta realizzato l'impianto, l'appaltatore dovrà fornire:

- a) un certificato di regolare esecuzione
- b) la dichiarazione di consegna, collaudo e messa in funzione dell'impianto
- c) un certificato di conformità e regola d'arte dell'impianto elettrico.

Il collaudo delle case dell'acqua dovrà essere effettuato in presenza della DD.LL. e del R.U.P., che verificherà la funzionalità dell'impianto secondo le specifiche previste dal presente capitolato e provvederà alla verifica di conformità dell'acqua erogata, come da D.Lgs. n. 31/2001.

L'esito positivo del collaudo determinerà l'avvio della funzionalità dell'impianto.

Qualora gli impianti fossero contestati o rifiutati al collaudo provvisorio o definitivo, perché non conformi all'offerta o per altre anomalie, difetti di funzionamento ecc., dovranno essere ritirati per le sostituzioni o quanto altro si rendesse necessario a totale cura e spesa della ditta aggiudicataria.

Caratteristiche tecniche di base

L'impianto dovrà essere dotato di sistemi di pagamento a monete/banconote e sistemi ricaricabili

come tessere o chiavette.

I punti di erogazione (ugelli) dovranno essere in acciaio inox AISI 316 ed essere tali da evitare il contatto diretto con bottiglie e altri contenitori e tali da permettere una facile pulizia e sanificazione. Gli ugelli dovranno inoltre essere dotati di dispositivi di protezione batterica (tipo UV) e dovrà esserne prevista la sostituzione periodica.

I punti di erogazione dovranno essere dotati di ampia superficie di appoggio per i recipienti che non permettano però il ristagno di acqua e consentano la pulizia periodica.

L'erogazione dell'acqua dovrà essere predosata: il comando di attivazione deve essere strutturato con caratteristiche antivandaliche e dovrà permettere l'erogazione della quantità prestabilita di acqua in funzione dell'importo richiesto dall'utente con la possibilità di stabilire un valore massimo dei litri erogati e la possibilità di interrompere l'erogazione per la sostituzione del contenitore.

L'impianto dovrà essere dotato di un sistema di regolazione della temperatura che preservi le apparecchiature sia dalle temperature invernali (congelamenti) che da quelle estive (malfunzionamenti dovuti a surriscaldamento).

Le strutture dovranno essere opportunamente coibentate, disporre della adeguata ventilazione dei locali tecnici e dovranno essere progettate per sopportare eventuali carichi. Le case dell'acqua non dovranno emettere verso l'esterno rumori oltre i limiti di legge vigenti. Dovranno essere dotate di tettoia che ripari gli utenti dalla pioggia durante il prelievo dell'acqua.

Le case dell'acqua dovranno essere costruite nel rispetto della normativa volta ad eliminare ogni tipo di barriera architettonica che renda disagevole il loro utilizzo da parte di persone disabili.

L'installazione dovrà prevedere anche la realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti, curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori. Al termine della stessa dovrà essere consegnato certificato di regolare collaudo dell'apparecchiatura prima della sua messa in funzione.

Dovranno essere previsti punti di controllo per prelievi ASL prima e dopo il trattamento, in conformità al D.M. 25/2012.

Le case dovranno essere dotate di contatori volumetrici che registrino la quantità di acqua erogata sulle due diverse linee e sistemi di controllo della temperatura, nonché della pressione della CO2 anche ai fini di sicurezza.

MANUALE D'USO: l'appaltatore dovrà predisporre un manuale d'uso delle apparecchiature installate.

MANUALE DI AUTOCONTROLLO: l'appaltatore dovrà predisporre un manuale di

autocontrollo che preveda la manutenzione, la pulizia, la disinfezione periodica e la sostituzione programmata di parti soggette ad usura ecc.. Dovranno essere indicate tipologie di detergenti e disinfettanti idonei ai materiali utilizzati, con eventuali schede di sicurezza.

Predisposizione di una proposta di REGOLAMENTO da divulgare e affiggere presso le case che preveda indicazioni su orari, tipologia acqua disponibile, costi, norme di prelievo, numero verde, consigli sui contenitori e la conservazione dell'acqua, ecc.)

L'appaltatore dovrà rendere disponibili i certificati di garanzia per l'impianto di distribuzione (minimo 2 anni) e per la struttura architettonica (minimo 10 anni).Dovrà, altresì, certificare che i materiali e gli apparecchi utilizzati sono rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Art. 4 Soggetti ammessi alla gara:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art.34 del dlgs 12/04/2006 n. 163 nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38,39 e 40 Dlgs 12/04/2006 n. 163:

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - con attività esercitata corrispondente alla natura del presente appalto ossia realizzazione di opere e gestione di apparecchi distributori.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

La capacità economica e finanziaria dovrà essere attestata, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006, con la dimostrazione dei seguenti requisiti.

La capacità economico finanziaria dovrà essere comprovata, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 163/2006 con una dichiarazione del possesso di un fatturato globale effettuato nel triennio 2012 – 2013 – 2014, **per un importo complessivo almeno pari o superiore ad almeno due volte la base di appalto (€182.810,00).**

Requisiti di capacità tecnica e professionale

La capacità tecnica dovrà essere comprovata, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 163/2006 con la presentazione dell'elenco delle principali realizzazioni inerenti l'oggetto del presente appalto effettuati nel triennio 2012 – 2013 – 2014, **per un importo almeno pari a euro 91.405,00.**

Tale elenco dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 ed inserito nella busta

“A – Documentazione Amministrativa”.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3, del citato art. 6-bis.

Art. 5 Modalità e termini di presentazione delle offerte

L'offerta dovrà essere inviata, a pena di esclusione dalla gara, al seguente indirizzo: **Comune di Ercolano (NA) - Corso Resina n.39 80056 Ercolano (NA) entro le ore 12,00 del 10.12.2015**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata. E' altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico entro il suddetto termine presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente. L'offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile. Le Ditte dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato (preferibilmente non con ceralacca), integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede, il numero di fax e la PEC dell'impresa, nonché l'oggetto della gara così specificato: “Realizzazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto pubblico, finalizzata alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata”. Il plico dovrà contenere n. 2 buste, anch'esse debitamente sigillate e recanti, oltre all'indicazione della Ditta partecipante, le seguenti diciture:

- **Prima Busta (Busta A) con la dicitura "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";**
- **Seconda busta (Busta B) - con ma dicitura "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.**

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

BUSTAA – DOCUMENTAZIONE Amministrativa

La busta A dovrà contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione di seguito richiesta per la partecipazione alla gara che attesti, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il possesso da parte delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale, della qualificazione all'esecuzione delle forniture e dei servizi oggetto della gara, dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità tecnico organizzativa.

In particolare dovrà essere prodotto a pena di esclusione:

- Istanza di partecipazione utilizzando il modulo precompilato (**allegato A**), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità;
- Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente gli elementi di ammissione, formalizzata utilizzando il modulo precompilato (**allegato B**), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità (resa singolarmente da ogni impresa partecipante in caso di RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO, AVVALIMENTO);
- Una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara l'insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., formalizzata utilizzando il modulo precompilato (**allegati C1 – C2 – C3 – C4**), debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale (resa singolarmente da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale e dai direttori tecnici di ogni impresa partecipante in caso di RAGGRUPPAMENTO, CONSORZIO, AVVALIMENTO);
- Certificazione, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R. 445/2000), o dichiarazione sostitutiva in carta semplice di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 di **iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura** - Ufficio Registro Imprese. Con la dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione, il concorrente:
 1. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la durata della ditta/data ultima, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
 2. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti

i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi.

3. Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono avere data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di pubblicazione del bando.

- Dichiarazione attestante un fatturato globale di impresa come indicato all' art. 4 del presente disciplinare. In caso di RAGGRUPPAMENTO il requisito può essere soddisfatto cumulativamente;
- Dichiarazione attestante l'elenco delle principali realizzazioni come indicato all'art. 4 del presente disciplinare (in caso di RAGGRUPPAMENTO il requisito può essere dimostrato cumulativamente);
- Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Ercolano e dalla Prefettura di Napoli in data 09.01.2008, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione, da compilarsi esclusivamente sul modello (**Modello D**), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, fornito dalla stazione appaltante e da allegare alla documentazione d'offerta, con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare tutte le clausole contenute nella citata dichiarazione. La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di gara.
- Ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5 e 7 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione, da compilarsi esclusivamente sul modello (**Modello E**), parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, fornito dalla stazione appaltante e da allegare alla documentazione d'offerta, con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare tutte le clausole contenute nella citata dichiarazione.
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.
- **Ai sensi della deliberazione ANAC del 5 marzo 2014 non è prevista alcuna contribuzione a favore dell'ANAC, relativamente alla presente procedura di gara.**
- Documentazione e dichiarazioni previste al successivo art. 7 in caso di avvalimento.
- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e le GEIE da costituire producono, a **pena di esclusione**, apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o le GEIE e contenente:

1. l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
2. l'impegno in caso di aggiudicazione della gara ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
3. l'indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l'atto di costituzione dell'associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere presentata copia autentica dell'atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di cui alle lett. a. e c. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.

In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il consorzio o il G.E.I.E.

In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell'atto costitutivo dal quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato,

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- a) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b) **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - c) **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- a) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della realizzazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - b) **a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
- a) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete;

o, in alternativa

b) **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

c) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

e) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

- Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta sia sottoscritta dall'istitutore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione o dal certificato di iscrizione alla camera di commercio. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il **modello "C1"**.
- **Garanzia provvisoria** a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006) **di Euro € 1.828,10** pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta, prestata con le modalità di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. n. 123 del 12/03/2004, o mediante assegno circolare o libretto al portatore. Nel caso di presentazione di cauzione provvisoria a mezzo di assegno, lo stesso dovrà essere "circolare", intestato a: Comune di Ercolano (NA) e "NON TRASFERIBILE"

Detta garanzia dovrà avere una validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia

ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

E' fatta salva la riduzione del 50% della cauzione per le imprese, come previsto dall'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.

Il deposito cauzionale (anche se presentato nella forma di assegno circolare o libretto al portatore) deve altresì essere corredato, a pena di esclusione, da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, separata o in calce alla polizza/fideiussione, con la quale il fideiussore si impegna a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui al successivo punto XIII.2, in favore dell'Amministrazione, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Detta garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da tutti gli offerenti.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o prova di una o più caratteristiche dettate dalle norme vigenti in materia costituirà causa di esclusione dalla gara.

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana, secondo l'allegato **modello "A1"**, contenente:

- l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo di appalto al netto del costo degli oneri di sicurezza e della manodopera, non soggetti a ribasso- espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo offerto espresso in cifre ed il prezzo offerto espresso in lettere prevale il prezzo

espresso in lettere;

- dichiarazione ai sensi dell'art. 118 comma 2 D.P.R 5/10/2010, n. 207, di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, ovvero da aggregazioni di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta, le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese

Art. 6 PROCEDIMENTO DI VERIFICA E DI ESCLUSIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (Art. 88, D. Lgs. n. 163/06)

Ai sensi dell'art. 86, comma 1, del DLgs 163/06 e dell'art.121 DPR 5.10.2010 n. 207, la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la Stazione Appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente n. 15 giorni, la presentazione per iscritto delle giustificazioni.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1-bis, la Stazione Appaltante (ovvero, se lo riterrà opportuno, una commissione) esamina le giustificazioni prodotte: ove dovesse non ritenerle sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, l'Amministrazione richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

L'offerente deve presentare per iscritto le precisazioni richieste entro n. 5 giorni.

La Stazione Appaltante (ovvero la commissione ove istituita), esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Ai sensi dell'art. 88, comma 4, prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione Appaltante convoca l'offerente con un anticipo di n. 3 giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento ritenuto utile.

In caso l'offerente non dovesse presentarsi alla data di convocazione stabilita, la Stazione Appaltante può prescindere dalla sua audizione.

Ai sensi dell'art. 88, comma 7, al fine di individuare la migliore offerta non anomala la Stazione Appaltante, procede contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte che dovessero

apparire anormalmente basse, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del medesimo art. 88.

All'esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, è risultata, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs 163/06, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della presente gara qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inadatta a soddisfare le esigenze dell'Ente.

Nel caso di offerte con uguale importo offerto l'aggiudicatario sarà individuato tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all' Art. 77 del R.D. 827/1924.

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Art. 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione:

- a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
- f) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal dall'art. 49, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, a pena di esclusione, il contratto di cui al precedente periodo, lettera f) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del bando.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude l'impresa il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Art.8 - Pagamenti

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.

I pagamenti saranno effettuati, in conformità a quanto statuito dall'art. 143 D.P.R. n. 207/2010, entro 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (definita dall'articolo 194), deve essere emesso il certificato di pagamento (che costituisce il titolo in base al quale matura il

credito dell'appaltatore): il versamento del corrispettivo deve poi avvenire entro 30 giorni dalla sua emissione.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Art. 9 - Oneri di sicurezza

Gli oneri di sicurezza sono totalmente a carico dell'appaltatore che dovrà garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 durante il lavoro.

Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e protezione dipendenti dalla posa in opera dei manufatti, che potranno essere definiti anche in relazione alle ubicazioni che verranno individuate, si richiede alla Ditta di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, un P.O.S. da consegnare alla Stazione Appaltante. In tale sede si potranno definire eventuali "costi della sicurezza" derivanti da interferenze connesse allo specifico luogo di posa (ad es. necessità di segregazione/protezione aree di lavoro, di adozione di particolari apprestamenti di cantiere, posa di segnaletica stradale). Tali costi, a carico della Stazione Appaltante.

Art. 10 - Norme di riferimento

L'appaltatore dovrà provvedere alla certificazione che gli apparecchi utilizzati siano rispondenti ai requisiti essenziali previste dalle normative europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "direttiva di bassa tensione" e dal DM 174/04 "regolamento concernente i materiali gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Art. 11 - Subappalto

Alla presente realizzazione si applica la disciplina prevista dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte dell'oggetto del contratto, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante e al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad aggirare tale divieto, autorizzano la stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

Art. - 12 Garanzia dell'impianto

La ditta aggiudicataria si impegna a garantire contro i difetti di fabbricazione e di funzionamento

per un periodo minimo di mesi 12 (dodici) dalla data di consegna. Tale garanzia dovrà essere globale, includente cioè tutte le parti costituenti la struttura e l'impianto, anche quelle di costruzione non propria.

Nel periodo di garanzia il venditore dovrà garantire la sostituzione a proprie cura e spesa e senza alcun onere diretto o riflesso per la Stazione appaltante, tutte le parti o i complessi che con l'uso presentassero difetti, rotture dovute ad errato montaggio o progettazione o a qualità scadente dei materiali inibente il regolare funzionamento, entro un termine di cinque giorni dalla data di segnalazione dell'inconveniente.

Articolo 13 — Domicilio e responsabilità

L'aggiudicatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La ditta deve eleggere domicilio in Ercolano, presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

Articolo 14 — Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 15 — Cauzione definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa appaltatrice deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

CAPITOLO III CONTROLLI

Articolo 16 — Vigilanza e controlli

In ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la civica amministrazione si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento,

direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

L'affidatario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

CAPITOLO IV

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 17 — Penalità

In caso di ritardo sulle tempistiche di realizzazione previste in sede di offerta il Comune di Ercolano applicherà una penale di € 150,00 per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo con facoltà di risoluzione contrattuale al raggiungimento della penalità complessiva pari al 10% dell'importo contrattuale.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo.

Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà infliggere — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono determinate in misura variabile tra € 50,00 e € 500,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'ammontare della penalità può essere prelevato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione, dal deposito cauzionale.

Articolo 18 — Responsabilità

Quando si eseguono operazioni di realizzazione delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature la ditta deve predisporre le cautele necessarie e osservare le norme vigenti in materia in modo da non arrecare soggezioni alle attività esistenti, all'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale o alla circolazione stradale, né causare incidenti o danni. In occasione di interventi comportanti scavi in genere, demolizioni, trivellazioni o operazioni similari,

l'aggiudicatario dovrà provvedere alla ricerca e alla scoperta di eventuali cavi elettrici, telefonici, telefoni di stato, fibre ottiche, di segnalamento e simili, nonché di condotte idriche e di flussi di gas o liquidi in genere, e adottare modalità atte a evitare il loro danneggiamento.

Per il controllo, la conduzione e l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte rimane esclusivamente responsabile solo l'aggiudicatario che provvederà anche a sorvegliare, assistere e dirigere i lavori e a eseguire le incombenze contrattuali, così come richiesto dal presente bando e relativi allegati, con personale idoneo e abilitato.

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

Articolo 19 — Assicurazione

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) a fronte di tutti gli oneri a carico dell'affidatario stesso stabiliti nel presente capitolato speciale.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- l'estensione ai danni derivanti al Comune di Ercolano o a terzi da incendio di cose della ditta appaltatrice o dalla stessa detenute;
- l'individuazione del Comune di Ercolano, compresi amministratori e dipendenti dello stesso, quale terzo assicurato.

Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro, a €500.000,00 per danni a ogni persona e a € 500.000,00 per dannia cose e/o animali.

l'appaltatore dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale (vedasi art. 18) una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).

Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e a€500.000,00 per danni ad ogni pestatore.

Il contratto sarà stipulato solo dopo la consegna di copia della polizza o di altro documento assicurativo rilasciato dall'assicuratore all'aggiudicatario, riportante le garanzie sopra richieste.

L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

CAPITOLO V PERSONALE

Articolo 20 — Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali, assistenziali ed assicurative obbligatorie per legge

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

E' pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di stipulazione del contratto di appalto, per il livello e nella località di Ercolano, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del lavoro e/o dagli istituti competenti, l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare un prelievo, nel limite massimo del 20%, dalla cauzione definitiva, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dall'affidatario stesso alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà restituita solo quando l'ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza dell'affidatario alle disposizioni di legge.

Tenuto conto della gravità delle inadempienze il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Articolo 21 — Norme per la gestione delle problematiche sulla sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale della ditta, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO VI

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

Articolo 22 — Spese contrattuali

Le spese di contratto — che sotto forma di atto pubblico amministrativo verrà rogato dal Segretario generale del Comune di Ercolano — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 del Codice.

Articolo 23 — Novazione soggettiva

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Articolo 24 — Recesso

Il recesso sarà regolamentato dall'art. 134 Dlgs 12.04.2006 n. 163.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'affidatario, pur dando corso alla realizzazione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di

ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'affidatario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Articolo 25 — Fallimento, successione e cessione di azienda

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, 10 n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, della ditta aggiudicataria. In caso di decesso del titolare della ditta aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di

azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Articolo 26 — Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Articolo 27 — Varianti

Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d'appalto.

Sono ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Articolo 28 — Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Napoli.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

CAPITOLO VII NORME FINALI

Articolo 29 — Riservatezza dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - a) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento;
 - b) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
 - c) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;
 - d) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco.

Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Articolo 30 — Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di

legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'affidatario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Napoli — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'affidatario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 31 – Disposizioni finali e rinvio a norme generali

Ai sensi dell'art. 81, comma 3 del D.Lgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 140, del D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato trovano integrale applicazione le norme previste dal D. Lgs 163/2006, e nelle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 32 — Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 273 e 274 del Regolamento, è l'arch. Olimpio Di Martino- Tel. 081/7881220 Fax 081/7881221 e-mail olimpio.dimartino@comune.ercolano.na.it

Articolo 33 — Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle

leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Il Dirigente R.U.P.

arch. Olimpio Di Martino